

## Sensibilizzazione sugli aspetti legali e normativa DSA

La legislazione in materia DSA si è evoluta nel tempo partendo da un primo approccio al problema affrontato nel 2004 e rimesso per lo più a circolari ministeriali per approdare al varo della legge n. 170/2010 che, per la prima volta, mostrando la crescente sensibilità dell'ordinamento giuridico sul tema, ha introdotto delle vere e proprie norme di rango primario in materia di disturbi dell'apprendimento in ambito scolastico, seguita da decreto ministeriale e linee guida, nonché di recente l'art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 interviene sulla valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento con disposizioni più corpose rispetto a quanto già fissato nel precedente DPR 122 del 2009.

Per sviluppare il tema oggetto del mio intervento ritengo utile concentrarsi su alcuni articoli della Legge 8 Ottobre 2010 , N. 170 che hanno una portata di particolare rilievo per attuare un corretto percorso scolastico.

Il primo è l' art. 2 della legge 170/2010 rubricato Finalità per le persone con DSA che indica qual è lo scopo che il legislatore intende raggiungere con la legge che è

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari

durante il percorso di istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionali

E' molto importante tenere bene a mente quali siano le finalità che la legge si propone di raggiungere perché il loro contenuto avrà delle ricadute immediate anche in termini di tutela dei diritti .

Il successivo articolo 3 si occupa della diagnosi dei DSA e prescrive che questa sia comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Ma al comma 3 specifica anche che è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.

L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Questo piccolo comma, che può anche sfuggire all'interno di un articolo di una legge composita, ha un'importanza fondamentale perché accolla all'istituzione scolastica l'onere (si parla espressamente di compito) di monitorare gli studenti in modo tale da poter individuare i casi sospetti di DSA ed allertare le famiglie. Si tratta di una responsabilizzazione della scuola ed un grado di coinvolgimento nell'ambito della formazione e accudimento dei figli di enorme rilevanza, che ovviamente presuppone un'adeguata formazione degli insegnanti in quanto dovranno essere in grado di individuare i casi sospetti e quindi conoscere e riconoscere le sintomatologie del disturbo. Questo onere non va sottovalutato perché di recente il TAR Bolzano nella sentenza 122/2016 ha censurato il comportamento tenuto da un istituto scolastico che durante l'anno scolastico non aveva dato alcuna comunicazione alla famiglia circa i problemi di apprendimento di un bambino poi non ammesso alla classe successiva. Per i giudici, la bocciatura è da ritenersi illegittima sia perché sono state violate le norme (Regolamento interno di istituto approvato dalla giunta provinciale) che imponevano di informare i genitori dello scarso rendimento del figlio; sia perché non è stato osservato il preciso obbligo incombente sull'istituto nei casi di sospetto deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (Adhd), di attivarsi in maniera tale da consentire agli organi

preposti di valutare la sussistenza del disturbo ed elaborare un apposito Piano educativo individualizzante, come previsto dalla normativa nazionale e provinciale in materia.

E' quindi prevista una chiara corresponsabilità tra la famiglia e la scuola nell'attivare i percorsi che possano portare alla diagnosi di DSA il prima possibile. Ma la scuola ha anche un altro compito.

In base all'art. 4 del **Decr. Min. n.5669 12 luglio 2011 "Misure educative e didattiche" in un'ottica di prevenzione dei DSA**, gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d'insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo nelle allegate *Linee guida*.

Questo significa che la scuola non ha solo il compito di individuare i casi sospetti di disturbi DSA , ma anche di prevenire, ed evitare situazioni di affaticamento che potrebbero colpire soggetti coinvolti nel disturbo.

E' quindi previsto e richiesto un intero orientamento e riallineamento della scuola e dei percorsi didattici, sempre nel rispetto degli obiettivi di apprendimento, che consenta, in automatico, l'inclusione dei soggetti con disturbi DSA nei percorsi didattici e formativi cui gli insegnanti devono sforzarsi di adeguarsi.

Si tratta di una mentalità che fatica a diffondersi, ma di cui bisogna prendere atto con un lavoro che non può essere semplicemente delegato ai Giudici, ma occorre una reale e solida formazione giuridica dei docenti sulla legislazione vigente, effettivamente molteplice, che li ponga in condizione di comprendere i propri compiti in tale ambito al fine di evitare contrasti logoranti con le famiglie e gravosi giudizi.

Ciò detto, tornando alla diagnosi dalla quale comunque, pur nel rispetto dei compiti della scuola, non si può prescindere, bisogna comprendere che il momento della presentazione della diagnosi rappresenta uno spartiacque nel percorso scolastico dello studente.

La certificazione di DSA crea un prima ed un dopo perché costituisce il presupposto per l'insorgenza dei diritti dettati dalla normativa e della conseguente tutela.

Senza diagnosi non possiamo attivare il sistema predisposto dal legislatore a favore dei soggetti DSA.

La famiglia ha quindi la responsabilità di farsi parte diligente nel sottoporre il proprio figlio a tutti gli accertamenti mirati ad individuare e certificare l'esistenza di un eventuale disturbo specifico dell'apprendimento.

Cosa accade a questo punto ?

A partire da questo momento la scuola **deve** garantire ed esplicitare, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

Il piano didattico personalizzato diventa a questo punto la bussola e la mappa che deve orientare tutto il percorso dell'anno scolastico del ragazzo.

E' importantissimo che il pdp sia predisposto in modo adeguato e rispecchi le effettive difficoltà e soddisfi le reali esigenze dello studente.

NON ESISTE un piano di studi standard perché ogni situazione è un caso a sé e come tale deve essere trattata. Compito degli insegnanti, a fronte di una diagnosi chiara, che fornisca adeguate indicazioni, è quello di leggere con attenzione le relazioni, richiedere il colloquio con gli specialisti, mettere in atto tutte le indicazioni **specifiche** per quello **specifico** alunno, individuare le modalità per permettere all'alunno di ottenere soddisfazioni.

Si tratta di una fase delicatissima nella quale è assolutamente necessario il supporto dello specialista perché molto spesso è l'unico in grado, avendone le competenze tecniche, di comprendere se le misure adottate siano idonee a raggiungere lo scopo di ottenere le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare.

Se il pdp non è idoneo, o non si rivela tale, occorre segnalarlo immediatamente alla scuola e chiederne una modifica, se necessario anche attraverso l'impugnazione al TAR, e mai attendere la fine dell'anno.

Il Tar Piemonte infatti con la sentenza 196 del 2016, ha stabilito che *“l'adeguatezza di un PDP non può essere valutata ex post in relazione all'esito dell'anno scolastico, perché altrimenti il corpo docente sarebbe praticamente obbligato a promuovere tutti gli studenti affetti da DSA per non incorrere nel rischio di una contestazione a posteriori dell'inadeguatezza degli strumenti adottati; ma questo, oltre ad essere palesemente irragionevole, sarebbe contrario alla ratio degli strumenti predisposti dal legislatore per tutelare il diritto alla studio degli studenti affetti da disturbi dell'apprendimento, che non è quella di assegnare a questi ragazzi un trattamento privilegiato rispetto agli altri studenti, quasi una garanzia di successo e di buon esito del percorso scolastico, ma solo di consentire loro di raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento degli altri compagni, nella debita considerazione delle difficoltà da cui essi sono oggettivamente affetti e a causa delle quali sono posti, incolpevolmente, in una condizione iniziale di svantaggio rispetto agli altri.”* Nel caso di specie i genitori di una studentessa che frequentava un liceo linguistico europeo, non ammessa alla classe terza, avevano domandato all'istituto scolastico il risarcimento dei danni adducendo la causa della bocciatura all'insufficienza delle misure compensative e dispensative contenute nel PDP, che andavano da un maggior tempo per le verifiche, alla possibilità di utilizzare il PC per le lingue straniere, all'esonero dalla memorizzazione dei paradigmi verbali latini etc.nonchè la mancata attuazione delle stesse. Nel respingere il ricorso il Tar ha anche evidenziato che **non risultava** che la famiglia avesse mai contestato l'adeguatezza del PDP predisposto dalla scuola.

Questo inciso è molto importante perché bisogna tenere presente che ogni segnalazione deve essere fatta alla scuola in maniera formale e documentabile altrimenti, da un punto di vista giuridico è come se non fosse avvenuta. E' anche possibile che in questo caso i genitori della studentessa avessero segnalato l'inadeguatezza del pdp adottato, e magari anche più volte, ma che ciò fosse

avvenuto con semplici colloqui, senza che ne rimanesse traccia, circostanza non ha messo il giudice in condizione di verificare se effettivamente la contestazione vi fosse stata o meno.

Il pdp va inoltre attuato ogni anno, ma secondo il TAR se il quadro clinico di un alunno affetto da disturbi specifici di apprendimento (Dsa) rimane immutato, la mancata predisposizione per il nuovo anno scolastico di un nuovo piano didattico personalizzato (Pdp) non è un elemento che consente di ritenere illegittimo il provvedimento di mancata ammissione dell'alunno alla classe successiva.

Il PDP deve essere firmato da tutto il Consiglio di classe e il TAR Lombardia, nel riconoscere un risarcimento dei danni ad uno studente illegittimamente bocciato ha avuto modo di stigmatizzare la condotta tenuta da alcuni insegnanti affermando che avevano tenuto un *atteggiamento poco conforme ai doveri d'ufficio in quanto* non si erano peritati di *prendere conoscenza della certificazione medica relativa all'alunno*. Ritenendo altresì censurabile il comportamento dei docenti che non avevano sottoscritto il PdP od avevano cancellato la loro firma, *in quanto l'approvazione del piano nei termini di legge è un dovere degli insegnanti e del consiglio di classe che supera gli eventuali disaccordi relativi al suo contenuto*. Né tantomeno il maggior aggravio di lavoro può costituire valido motivo per sottrarsi al proprio compito di assicurare un insegnamento idoneo ad ogni alunno, in quanto *la scuola è un servizio pubblico nel quale l'obbligo di raggiungere determinati risultati è strettamente legato all'obbligo della scuola e degli insegnanti in primis di fornire i mezzi idonei al raggiungimento dei risultati medesimi.*

Una volta che il PDP, predisposto in modo adeguato con la dovuta attenzione da parte della scuola e della famiglia, viene adottato deve essere anche realmente attuato.

Compito della scuola è a questo punto garantirne il rispetto da parte di tutto il corpo docente che dovrà indicare in modo specifico che per ogni attività o verifica vi sia stata l'adozione delle misure compensative e dispensative previste. Questo servirà a dimostrare che effettivamente il percorso di studi dello studente è stato orientato per consentirgli il raggiungimento degli obiettivi formativi ed avrà un valore di prova assoluta. Il verbale del Consiglio di classe infatti fa fede fino a querela di falso in ordine all'adozione delle misure compensative e dispensative puntualmente elencate ( TAR

Lombardia Brescia,II, 6.9.2016) Ciò significa che il Giudice è vincolato e tenuto a considerare che ciò che è stato dichiarato corrisponda al vero a meno che lo studente se maggiorenne o i suoi genitori in caso contrario sporgano denuncia penale per falso.

E' evidente che si tratta di un'ipotesi difficilmente adottabile perché si entra in un campo molto complicato.

Accade tuttavia, a volte, che quelle misure compensative e dispensative, puntualmente elencate non vengano effettivamente adottate. Come intervenire in queste circostanze? Ogni volta che accade un fatto del genere, immediatamente, deve essere effettuata una segnalazione scritta all'insegnante che nel caso di specie non ha rispettato le prescrizioni del pdp, al Consiglio di classe e al Dirigente, lamentando la violazione e chiedendo che la verifica o prestazione dello studente sia ripetuta in conformità a quanto predisposto nel pdp.

Queste segnalazioni sono fondamentali perché da un lato consentono di intervenire in modo immediato sul percorso scolastico evitandone le degenerazioni e dall'altra costituiscono una traccia che alla fine dell'anno consentirà di poter valutare in modo chiaro il comportamento adottato dall'istituto scolastico con le eventuali ricadute che questo può avere nel rendimento dello studente.

Molto spesso accade invece che si arrivi alla fine del percorso scolastico lamentando tutta una serie di inadempimenti della scuola, riferite da genitori e ragazzi, di cui non vi è traccia. Si lamenta ad esempio che non sia mai stato consentito allo studente l'uso della calcolatrice, piuttosto che delle mappe concettuali o mancata programmazione di verifiche, ma si tratta di affermazioni che non possono essere in alcun modo documentate.

Una delle difficoltà lamentate al riguardo frequentemente dai genitori consiste nel fatto che i figli non riferiscono quanto accade o che lo facciano troppo tardi.

Questo problema è arginabile attraverso un monitoraggio continuo del registro elettronico, dai segnali di difficoltà emersi in sede di colloqui e anche dallo scrutinio che avviene al primo quadrimestre o trimestre.

Se ci si rende conto che nonostante il pdp le cose non procedono per il verso giusto occorre indagare sulle cause anche stimolando i propri figli per capire se vi sia stato il rispetto in sede scolastica delle misure previste e prescritte.

Allo stesso modo un consiglio di classe che indichi in modo puntuale e specifico, pur nei limiti della sinteticità del giudizio, le misure adottate nei confronti dello studente sarà al riparo da censure in caso di giudizio di non idoneità dello studente DSA ad accedere alla classe successiva o di sospensione del giudizio.

Uno degli strumenti compensativi e dispensativi più frequentemente utilizzato è il ricorso alle mappe concettuali.

A volte si parte dalla errata convinzione che sia la scuola a dover fornire agli studenti DSA le mappe concettuali adottandole quale metodo di insegnamento.

In realtà non è così.

Si possono trovare insegnanti illuminati che nello spirito della legge e nell'ottica di agevolare il percorso formativo degli studenti ricorrono all'uso delle mappe concettuali, ma ciò costituisce una libera scelta non un onere.

Il TAR Milano con la sentenza n. 2360 del 21/09/2012, di fronte ad un ricorso proposto da una studentessa non ammessa agli esami di stato che lamentava, tra le varie cose, che la scuola non avesse adottato e consentito l'uso delle mappe concettuali ha avuto modo di precisare che le mappe concettuali non sono uno strumento di insegnamento, ma devono essere predisposte dallo stesso discente, ai fini della memorizzazione di un dato argomento e soltanto a seguito dello studio approfondito del materiale conoscitivo da possedere e memorizzare. Compito dell'insegnante è quindi esclusivamente quello di garantirne l'uso.

Passiamo ora all'esame dei casi in cui il percorso non segua l'iter regolare e a fronte di diagnosi il PDP non viene adottato, oppure non viene applicato

Prendiamo in esame il caso in cui il pdp non venga adottato. La scuola deve adottare il pdp entro il primo trimestre, ma cosa accade se ciò non avviene?



Vi è stata una recente sentenza del TAR Milano, cui si sono rivolti i genitori di una studentessa che avevano depositato molto tempo prima dell'inizio dell'anno scolastico tutta la documentazione con cui attestavano le difficoltà della ragazza. La scuola avrebbe dovuto attivarsi subito applicando la legge, ma in particolare alcuni professori hanno continuato a ignorare le richieste. Lo studente è così incappato in una serie di insuccessi scolastici con pesanti ripercussioni sulla propria autostima e motivazione all'apprendimento. La famiglia si è vista costretta a rivolgersi al Tar per chiedere tutela immediata. E il giudice l'ha concessa, obbligando la scuola ad approvare nel giro di 15 giorni il Piano didattico personalizzato previsto dalla legge e ad attuarlo anche retroattivamente.

Ma cosa accade se la diagnosi viene presentata nel corso dell'anno scolastico ?

Accade di frequente che il disturbo dell'apprendimento, magari emerso da tempo, venga diagnosticato quando l'anno scolastico è avviato o addirittura volga al termine.

In questo caso la scuola deve immediatamente attivarsi per adottare il pdp e tutte le misure previste dalla legge, formulando il giudizio alla luce delle caratteristiche specifiche del disturbo. Una volta che la scuola attua nell'immediato ( compatibilmente con i tempi tecnici necessari) le misure prescritte, adempie ad ogni suo dovere.

Ciò non significa tuttavia che sia garantito il raggiungimento degli obiettivi scolastici da parte dello studente, magari già compromessi per mancanza di prerequisiti di base e un progressivo andamento dell'anno scolastico che non ha consentito di riscontrare miglioramenti consistenti per l'incapacità di superare gli ostacoli via via emergenti, data la carente strumentazione di base.

Il Tar, una volta verificato il rispetto da parte della scuola di tutte le prescrizioni, è uniformemente orientato al rigetto dei ricorsi contro eventuali bocciature.

Questo accade, tuttavia, quando la scuola abbia correttamente valutato il rendimento dello studente anche alla luce del disturbo specifico, perché, se non lo fa, può incorrere nella censura del TAR che gli può imporre di valutare l'intero percorso scolastico del ragazzo, ora per allora.

Arrivati quindi alla fine dell'anno, dopo aver seguito e monitorato il percorso scolastico dello studente può accadere che questi non abbia raggiunto gli obiettivi necessari per accedere alla classe successiva, come devono comportarsi i docenti ?

Innanzitutto occorre chiarire che non esiste un diritto alla promozione di uno studente Dsa anch'esso tenuto, alla stregua di tutti gli altri, a raggiungere un livello di preparazione congruo alla sua condizione e sufficiente per la prosecuzione degli studi.

*Gli ausili compensativi e dispensativi previsti dalla legge sono stati infatti ideati al fine di consentire ai soggetti affetti da DSA di esprimere al meglio le proprie capacità, consentendo un percorso di apprendimento più efficiente. Si tratta di precetti che, al fine precipuo di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto, intendono garantire una formazione adeguata, promuovere lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo e ridurre i disagi relazionali ed emozionali. Tuttavia esse non sono deputate a creare percorsi immotivatamente facilitati, che non conducono al reale successo formativo degli studenti DSA; esse inoltre devono essere sempre calibrate in vista dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione. Per questi motivi, la valutazione degli insegnanti deve discriminare tra ciò che è espressione del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite. ( TAR Milano n. 2360/2012)*

*Nella valutazione scolastica, intesa a definire in concreto un'efficace formazione dei singoli, secondo le finalità proprie dell'istruzione pubblica, il giudizio di non ammissione alla classe superiore, non rappresenta una soccombenza rispetto ai promossi, destinatari di giudizi positivi, ma esprime l'accertamento tecnico della necessità che i non ammessi, ripetendo l'anno, possano poi affrontare più efficacemente l'ulteriore corso degli studi ( TAR Parma n.110/2015 che riprende Consiglio di Stato n. 3566/2013).*

Queste sentenze chiariscono quali siano i criteri da seguire nella valutazione finale di uno studente DSA.

Il Consiglio di classe deve orientare il proprio giudizio, dandone espressamente conto, tenendo in considerazione il grado di preparazione conseguito dallo studente **alla luce del suo disturbo specifico** sforzandosi di distinguere tra ciò che è conseguenza diretta ed immediata di questo e ciò che invece attiene alla sfera dell'impegno personale dello studente.

In definitiva è necessario evidenziare nella motivazione del giudizio di scrutinio se si sia tenuto conto della situazione di DSA e se, malgrado questo, l'alunno abbia comunque manifestato lacune nonostante l'applicazione delle misure compensative e dispensative..

Cosa accade se ciò non avviene?

Il Tar è costantemente allineato nel ritenere illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva in presenza di una carenza di motivazione circa l'aspetto fondamentale della mancata presa in considerazione del fatto che l'alunno fosse certificato con DSA, al punto da non evidenziare nel giudizio finale se i risultati negativi fossero stati conseguenza dello scarso impegno dell'alunno o del suo disturbo del quale non è neppure stata fatta menzione.

A titolo esemplificativo si può menzionare il TAR Firenze che, in un ricorso avverso uno scrutinio finale, ha accertato che il Consiglio di Classe *ha evidenziato l'atteggiamento "non sempre collaborativo in tutte le discipline" del [omissis], ovvero il suo impegno "non uniforme" e gli insoddisfacenti risultati delle attività di recupero e delle verifiche intermedie, il consiglio di classe non ha svolto alcuna analisi circa l'incidenza causale del DSA sul rendimento del ricorrente, non foss'altro per escluderla; di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell'apprendimento. Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove equipollenti"*

Quali sono le conseguenze immediate e dirette di una dichiarazione di illegittimità a seguito di un giudizio di non ammissione perché generico ed incongruo?

Il TAR non potrà mai disporre il passaggio alla classe successiva, ma a seguito dell'eventuale annullamento, l'Amministrazione scolastica dovrà rinnovare lo scrutinio finale tenendo conto delle censure della stessa e riesaminare la posizione dello studente indicando specificamente le ragioni per cui la valutata situazione di dislessia consigliasse la bocciatura anziché la promozione.

Questo significa che ci potremmo trovare di fronte ad uno scrutinio che con una motivazione più articolata confermi il giudizio di non ammissione alla classe successiva.

Capire quali siano nel concreto le conseguenze e gli effetti reali dei provvedimenti giudiziari è fondamentale per non creare delle false aspettative nelle parti, già provate da un percorso scolastico faticoso e molto spesso avvilente.

Il Tar non potrà mai entrare nel merito della valutazione tecnica che è rimessa all'assoluta discrezionalità dell'amministrazione scolastica, ma potrà al massimo verificare il corretto esercizio della potestà pubblica ossia se la valutazione del singolo docente abbia tenuto conto dell'incidenza che il disturbo specifico ha avuto su quel determinato elaborato o lavoro o verifica.

Se ci troviamo di fronte ad un giudizio di quasi sufficienza è possibile che la rivalutazione del percorso alla luce del disturbo comporti un aumento del singolo voto arrivando alla sufficienza e quindi al giudizio di promozione.

Questo non avverrà mai se invece ci troviamo di fronte a gravi insufficienze che presuppongono delle lacune nella formazione scolastica dello studente.

Come statuito dal Consiglio di Stato l'interesse degli allievi e di coloro che esercitano potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell'avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico finalizzato alla formazione ottimale degli studenti.

Molto spesso, tuttavia accade che le gravi insufficienze derivino dalla mancata attuazione del pdp e degli strumenti compensativi e dispensativi ivi previsti.

Quale tutela resta in questo caso?

La giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che sulla legittimità del giudizio finale, espresso dal Consiglio di classe in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva, non può incidere la mancata attivazione di iniziative di sostegno nel corso dell'anno scolastico, giacché le eventuali disfunzioni organizzative, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o modificare l'esito negativo di un giudizio sfavorevole che si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e della sua incompleta maturazione personale. In quest'ottica, le possibili manchevolezze della scuola, in rapporto all'omessa ovvero inappropriata predisposizione di attività di integrazione o di recupero ovvero di assegnazione di particolari ausili didattici, non danno luogo al passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che lo scrutinio non è condizionato a tale verifica, ma è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire la proficua prosecuzione degli studi, nel senso che l'alunno deve essere valutato in relazione ai risultati scolastici concretamente conseguiti ed al livello di maturazione globalmente raggiunto.

Gli inadempimenti in cui si assume incorsa l'Amministrazione scolastica, impedendo al minore un compiuto percorso di studi, possono però giustificare un ristoro sul versante

A questo punto bisogna individuare con precisione quale sia il danno da risarcire.

In linea generale non rientra nei criteri di risarcibilità il dover ricorrere ad una scuola privata e quindi al pagamento della relativa retta né può essere ritenuto meritevole di risarcimento del danno la perdita dell'anno scolastico in quanto, pur in presenza di una condotta della scuola censurabile, non è tuttavia possibile stabilire, neppure in via ipotetica, quale risultato si sarebbe raggiunto con la tempestiva adozione del "piano" e con la conseguente assegnazione allo studente di tutti gli ausili didattici prescritti.

Il danno prodotto, in altri termini, è certamente individuabile nello stato di sofferenza interiore verosimilmente patito dal ragazzo durante l'anno scolastico per non essere stato egli messo in condizione di affrontare gli studi secondo le proprie attitudini.

Si tratta di una prova rigorosa che deve essere fornita con una relazione medica molto dettagliata.

Si tratta di una strada in salita.

Per questo motivo è consigliabile sempre monitorare l'andamento scolastico e provare ad intervenire nell'immediato e mediare con la scuola fin dove è possibile puntando a raggiungere l'interesse del minore che è quello di un percorso scolastico proficuo e sereno.

Paola Marrosu